

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 1.12.2016

La Nuova Procedura Civile, 6, 2016

ADMAIORA

Editrice

---

**LODO ARBITRALE, LA QUESTIONE SU ESISTENZA O VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE ARBITRALE È PREGIUDIZIALE DI**

**RITO: NO ALL'IMMEDIATA IMPUGNABILITÀ**

(Annotazione schematica a [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 18.11.2016, n. 23463](#))

Schema di **Giulio SPINA\***

## **FATTO**

Il ricorrente in Cassazione deduce violazione e falsa applicazione degli [art. 827 comma 3](#) e [279 comma 2 c.p.c.](#), lamentando che **la corte d'appello abbia erroneamente qualificato come pregiudiziali le questioni preliminari di merito decise con il lodo**, attinenti alla **titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio** e alla **validità della clausola compromissoria**.

Tale lodo, sostiene, essendo indiscussa la pertinenza al merito di tali questioni, avrebbe natura di **decisione parziale sul merito**. Di conseguenza, sarebbe **impugnabile immediatamente** a norma dell'[art. 827 comma 3 c.p.c.](#)

---

\* *Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.*

# *NORMA OGGETTO DEL CONTRASTO INTERPRETATIVO*

[Art. 827 comma 3 c.p.c.](#)

*il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo”.*

## *LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE*

La Cassazione **rigetta il ricorso**.

## *MOTIVAZIONI*

## *PRIMO CONTRASTO INTERPRETATIVO*

### *PRIMA TESI*

La **questione di validità della convenzione arbitrale**, che fonda il potere decisorio degli arbitri, è di **merito**, benché “sol mediatamente incidente sul bene della vita rivendicato dalla domanda”.

#### GIURISPRUDENZA RILEVANTE

- Cass., sez. I, 6 aprile 2012, n. 5634; Cass., sez. I, 10 aprile 2014, n. 8457
- Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3678

## SECONDA TESI

La **questione di validità della convenzione arbitrale**, che fonda il potere decisorio degli arbitri, è **di rito**.

### GIURISPRUDENZA RILEVANTE

- Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153, m. 627787.

## SEZIONI UNITE: SOLUZIONE DEL CONTRASTO

Nel giudizio arbitrale la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della *potestas iudicandi* degli arbitri è una **questione pregiudiziale di rito**.

### ARGOMENTAZIONI

- Va confermato l'orientamento maggioritario secondo cui:
  - l'**eccezione di compromesso** deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle **di rito**;
  - ciò alla luce della disciplina complessivamente ricavabile dalla **l. 5/1994** e dal **d.lgs. 40/2006**, da cui discende l'affermazione della **natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale**;GIURISPRUDENZA RILEVANTE:  
Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1005; Cass., sez. VI, 6 novembre 2015, n. 22748.
- È ormai **superata la giurisprudenza sulla natura negoziale dell'arbitrato rituale**
- Circa l'**ascrizione al rito o al merito** di una questione va affermato che:
  - dipende dalle diverse **funzioni che la questione può assumere** anche in ciascuna fase di uno stesso giudizio;
  - una **stessa norma giuridica** può venire in discussione ora come **regola di un'attività processuale**, ora come **criterio di giudizio**;
  - infatti la **distinzione tra norma sostanziale e norma processuale è solo relativa**:
    - **norma sostanziale**: funge da criterio di giudizio (*"regola di inferenza esibita a garanzia dell'argomentazione che ascrive determinate conseguenze giuridiche a un fatto"*);
    - **norma processuale**: regola l'attività del giudice e delle parti nel processo.
- Nel giudizio arbitrale la **questione dell'invalidità**, come dell'inesistenza, **della clausola compromissoria** è funzionale all'accertamento di un **errore in procedendo** che vizia una decisione giurisdizionale, qual è il lodo. Difatti:
  - l'[art. 827, comma 1, c.p.c.](#) prevede che il lodo è soggetto a impugnazione per nullità, oltre che per revocazione e opposizione di terzo;
  - l'[art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.](#) prevede che l'impugnazione per nullità è ammessa *"se la convenzione d'arbitrato è invalida"*.

# PRIMO CONTRASTO INTERPRETATIVO

## PRIMA TESI

Il lodo è **immediatamente impugnabile solo quando decida nel merito** di una domanda.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

- Cass., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4790; Cass., sez. II, 24 luglio 2014, n. 16963.

## SECONDA TESI

Il lodo è **immediatamente impugnabile anche quando decida questioni pregiudiziali o preliminari**

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

- Cass., sez. I, 6 aprile 2012, n. 5634; Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3678.

## SEZIONI UNITE: SOLUZIONE DEL CONTRASTO

Lodo che **decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile** a norma dell'art. 827 comma 3 c.p.c., è sia quello di **condanna generica ex art. 278 c.p.c.** sia quello che **decide una o alcune delle domande** proposte senza definire l'intero giudizio, **non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.**

ARGOMENTAZIONI

Con riferimento alla **distinzione tra il lodo che, decidendo parzialmente il merito** della controversia, è immediatamente impugnabile, e il lodo che, risolvendo **alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale**, non è immediatamente impugnabile:

- va affermato che si tratta di distinzione solo in parte sovrapponibile a quella tra sentenze definitive e non definitive ex [art. 279 c.p.c.](#);
- va fatto riferimento al criterio normativo di definizione negli [art. 360 comma 3](#) e [361 comma 1 c.p.c.](#) (come modificati dal d.lgs. 40/2006), che riconoscono l'immediata ricorribilità per cassazione solo delle sentenze di condanna generica ex [art. 278 c.p.c.](#) e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio;
- va confermata la giurisprudenza secondo cui ([Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.12.2015, n. 25774](#)):
  - lodo che decide parzialmente il merito della controversia», a norma dell'[art. 827 comma 3 c.p.c.](#), è sia quello di condanna generica ex [art. 278 c.p.c.](#) sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio;
  - è irrilevante a questi fini se la questione risolta senza definire il giudizio sia una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.